



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

ISTRUZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2013 (ACCONTO)

Visto il D.L. 201/2011 che ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 01-01-2012, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze; Visto il Regolamento Comunale IMU approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 26/09/2012;

Vista la deliberazione del C.C. n. 55 del 26/09/2012, di approvazione delle aliquote e riduzioni IMU per l'anno 2012, valevoli anche per l'acconto 2013;

Si elencano pertanto, di seguito, le aliquote e le modalità di applicazione dell'IMU.

NOVITA'

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, il versamento della rata di acconto IMU in scadenza il 17 giugno 2013 è sospeso per:

- Le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi per le case popolari.
- I terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'art.13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6/12/2011, n.201 convertito in modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni.

Si comunica inoltre che, a partire dal 01 gennaio 2013, l'intero ammontare dell'IMU dovuta, ad eccezione degli immobili produttivi di categoria D, deve essere versata all'Ente, così come meglio specificato nel prospetto riepilogativo che segue:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	1,06%	-----	1.06%

Altre aliquote:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
a) <u>Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze:</u> - Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale (SOSPESA).	0,40%	-----	0,40%
b) <u>Le seconde unità immobiliari destinate ad abitazione</u> possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in uso gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale.	0,76%	-----	0,76%
c) <u>Unità immobiliari destinate ad abitazione, a condizione che non siano locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto:</u> - da anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permanente; - da cittadini non residenti nel territorio dello Stato; (SOSPESA).	0,40%	-----	0,40%
d) <u>Unità immobiliari situate nel centro storico destinate ad attività commerciale</u> svolta direttamente dal proprietario dei locali o dal conduttore degli stessi. (La presente aliquota agevolata viene riconosciuta solo per tre anni dall'inizio dell'attività e, previa apposita istanza allo Sportello Unico delle Attività Produttive, la stessa agevolazione è riconosciuta anche per le attività già esistenti e per la stessa durata di tre anni).	0,46%	-----	0,46%
e) <u>Unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita</u> fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori. (Per beneficiare di tale aliquota l'impresa deve dare immediatamente comunicazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, precisando che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare i dati degli acquirenti e la data dell'atto di vendita. L'aliquota agevolata è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della vendita).	0,46%	-----	0,46%
f) <u>Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;</u>	0,30%	0,76%	1,06%



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

CHI DEVE PAGARE L'IMU

Il versamento dell'IMU è dovuto dai proprietari dell'immobile o dai possessori di ogni altro diritto di godimento (titolari di uso, usufrutto, usucapione ecc.).

Per i coniugi separati, ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di "diritto di abitazione", pertanto il versamento dell'imposta compete esclusivamente al coniuge assegnatario al 100%, a prescindere dal possesso.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono € **200,00** (euro duecento/00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione a cui si aggiungono € 50,00 per ogni figlio (per un massimo di 8 figli) di età non superiore a 26 anni a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale.

La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli a carico, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/11 né il comma 17 del medesimo articolo (art. 9 del Regolamento Comunale IMU).

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nel caso in cui la detrazione non trovasse totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (D.L. 201/2011, art. 13 comma 10).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il **pagamento** dell'imposta dovuta deve essere effettuato in due rate:

- la prima entro il 17 giugno, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta;
- la seconda entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

L'importo da versare deve essere **arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.**

L'IMU non è dovuta se l'importo annuo da versare è inferiore ad € 12,00. Se l'ammontare della prima rata non raggiunge € 12,00 esso va versato cumulativamente con il saldo.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato:

- con **Modello F24**, presso gli Istituti di Credito, Poste Italiane ed ovviamente anche in modo telematico;
- con apposito bollettino postale n.1008857615 intestato a "PAGAMENTO IMU";

utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobile	Codice Tributo COMUNE	Codice Tributo STATO
Abitazione Principale e relative Pertinenze (Sospesa)	3912	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Immobili di categoria D	3930	3925

Il codice del Comune di Bitonto da inserire nel campo Codice Ente è A893.

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell'indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell'imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale.

Il mancato o tardivo versamento dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 nella misura del 30% dell'imposta non versata oltre agli interessi moratori nella misura del 4,5% (art.17, comma 9, del Regolamento IMU) giornaliero rapportato all'anno. E' tuttavia possibile procedere al Ravvedimento Operoso con sanzioni ridotte pari a:

- 3,75% per versamento entro un anno dalla scadenza;
- 3,00% per versamento entro 30 giorni dalla scadenza.

Sono altresì dovuti gli interessi legali pari al 2,5% con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento.



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

AREE FABBRICABILI

In relazione alle **aree fabbricabili** questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 72 del 16/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito i valori minimi per zone omogenee, come di seguito elencato:

UBICAZIONE (Macrozona)	ZONA OMOGENEA (Microzona)	Valore Aree Fabbricabili Euro/mq
Capoluogo	B/1 – B/1 bis – B/1 ter – B/1 quarter	502,48
	B/2 – B/3	197,29
	C/1	69,87
	C/1 (167 Via Balice)	54,72
	C/2 (Via S. Spirito)	43,16
	C/2 – C/2 bis (Via Palombaio)	11,30
	D/1	53,89
	D/1 (P.I.P.)	53,89
	D/2	21,58
	D/4	88,37
	D/3 (A.S.I.)	3,96
	D/5 (S.S.98)	25,43
	F	28,26
	F (Zona Ospedaliera)	6,17
H	56,52	
Frazioni	B/4	96,59
	C/3 – C/4	55,49
	D/1 (Mariotto)	21,58
	E/4	5,09
	F	10,79

COME CALCOLARE L'IMU

Con l'introduzione dell'IMU, il D.L. 201/2011 ha stabilito un aumento dei coefficienti catastali per l'adeguamento della rendita e per il calcolo della base imponibile.

Il valore imponibile ai fini IMU dei fabbricati è calcolato sulla base delle rendite risultanti in Catasto. Tale rendita è rivalutata del 5% (anche le nuove rendite) e moltiplicata per i seguenti coefficienti a seconda della destinazione d'uso degli immobili:

- **160** per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- **140** per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- **65** per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **55** per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/11.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Con il succitato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Le dichiarazioni relative all'imposta municipale propria - I.M.U. - vanno consegnate presso l'Ufficio Tributi del Comune di Bitonto, situato al 1° piano del Palazzo comunale – corso Vittorio Emanuele, n.41, secondo gli orari di sportello.

Si ricorda che i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta in quanto il comune di Bitonto rientra nelle liste dei comuni montani, ai sensi dell'art. 15 della legge del 27 Dicembre 1977, n. 984.

Bitonto, 07/06/2013

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Nadia Palmieri

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Dott. Michele Daucelli